

COMITATO PER LA VALUTAZIONE DEI DOCENTI

Il **comitato per la valutazione del servizio dei docenti**, era previsto già dall'art. 8 del **DPR 416/1974**, il quale recitava così:

1. Presso ogni circolo didattico o istituto scolastico è istituito il comitato per la valutazione del servizio degli insegnanti.
2. Il comitato è formato, oltre che dal direttore didattico o dal preside, che ne è il presidente, da 2 o 4 docenti quali membri effettivi e da 1 o 2 quali membri supplenti, a seconda che la scuola o istituto abbia sino a 50 oppure più di 50 docenti.
3. I membri del comitato sono eletti dal collegio dei docenti nel suo seno.
4. La valutazione del servizio ha luogo su richiesta dell'interessato previa relazione del direttore didattico o del preside.
5. Alla eventuale valutazione del servizio di un membro del comitato provvede il comitato stesso, ai cui lavori, in tal caso, non partecipa l'interessato.
6. Il comitato dura in carica un anno scolastico.
7. Le funzioni di segretario del comitato sono attribuite dal presidente ad uno dei docenti membro del comitato stesso.

Quanto sopra è stato poi ripreso e integrato dall'art. 11 del **DLgs 297/1994**, Testo Unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, di seguito riportato:

1. Presso ogni circolo didattico o istituto scolastico è istituito il comitato per la valutazione del servizio dei docenti.
2. Il comitato è formato, oltre che dal direttore didattico o dal preside, che ne è il presidente, da 2 o 4 docenti quali membri effettivi e da 1 o 2 docenti quali membri supplenti, a seconda che la scuola o istituto abbia sino a 50 oppure più di 50 docenti.
3. I membri del comitato sono eletti dal collegio dei docenti nel suo seno.
4. La valutazione del servizio di cui all'articolo 448 ha luogo su richiesta dell'interessato previa relazione del direttore didattico o del preside.
5. Alla eventuale valutazione del servizio di un membro del comitato provvede il comitato stesso, ai cui lavori, in tal caso, non partecipa l'interessato.
6. Il comitato dura in carica un anno scolastico.
7. Le funzioni di segretario del comitato sono attribuite dal presidente ad uno dei docenti membro del comitato stesso.
8. Il comitato di valutazione del servizio esercita altresì le competenze previste dagli articoli 440 e 501 in materia di anno di formazione del personale docente del circolo o istituto e di riabilitazione del personale docente.

Il **comma 129 dell'art. 1 della Legge 107/2015** modifica e rinnova l'**art. 11 del DLgs 297/1994**, ridisegnando composizione e compiti di tale organo, a partire dal nome che passa da "**Comitato per la valutazione del servizio dei docenti**" a "**Comitato per la valutazione dei docenti**".

Dall'inizio dell'anno scolastico successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, l'articolo 11 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, è sostituito dal seguente:

«Art. 11 (Comitato per la valutazione dei docenti).

1. Presso ogni istituzione scolastica ed educativa è istituito, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, il **comitato per la valutazione dei docenti**.
2. Il comitato ha **durata di tre anni scolastici**, è **presieduto dal dirigente scolastico** ed è costituito dai seguenti **componenti**:
 - a) **tre docenti dell'istituzione scolastica**, di cui **due scelti dal collegio dei docenti e uno dal consiglio di istituto**;
 - b) **due rappresentanti dei genitori**, per la scuola dell'infanzia e per il primo ciclo di istruzione; **un rappresentante degli studenti e un rappresentante dei genitori**, per il secondo ciclo di istruzione, **scelti dal consiglio di istituto**;
 - c) **un componente esterno individuato dall'ufficio scolastico regionale** tra docenti, dirigenti scolastici e dirigenti tecnici.
3. **Il comitato individua i criteri per la valorizzazione dei docenti** sulla base:
 - a) della qualità dell'insegnamento e del contributo al miglioramento dell'istituzione scolastica, nonché del successo formativo e scolastico degli studenti;
 - b) dei risultati ottenuti dal docente o dal gruppo di docenti in relazione al potenziamento delle competenze degli alunni e dell'innovazione didattica e metodologica, nonché della collaborazione alla ricerca didattica, alla documentazione e alla diffusione di buone pratiche didattiche;
 - c) delle responsabilità assunte nel coordinamento organizzativo e didattico e nella formazione del personale.
4. **Il comitato esprime altresì il proprio parere sul superamento del periodo di formazione e di prova per il personale docente ed educativo**. A tal fine il comitato è composto dal dirigente scolastico, che lo presiede, dai docenti di cui al comma 2, lettera a), ed è integrato dal docente a cui sono affidate le funzioni di tutor.
5. **Il comitato valuta il servizio di cui all'articolo 448 su richiesta dell'interessato**, previa relazione del dirigente scolastico; nel caso di valutazione del servizio di un docente componente del comitato, ai lavori non partecipa l'interessato e il consiglio di istituto provvede all'individuazione di un sostituto. **Il comitato esercita altresì le competenze per la riabilitazione del personale docente, di cui all'articolo 501».**

Al successivo **comma 130**, viene inoltre spiegato che:

Al termine del triennio 2016-2018, gli uffici scolastici regionali inviano al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca una relazione sui criteri adottati dalle istituzioni scolastiche per il riconoscimento del merito dei docenti ai sensi dell'articolo 11 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, come sostituito dal comma 129 del presente articolo. Sulla base delle relazioni ricevute, un apposito Comitato tecnico scientifico nominato dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, previo confronto con le parti sociali e le rappresentanze professionali, predispone le linee guida per la valutazione del merito dei docenti a livello nazionale. Tali linee guida sono riviste periodicamente, su indicazione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sulla base delle evidenze che emergono dalle relazioni degli uffici scolastici regionali. Ai componenti del Comitato non spetta alcun compenso, indennità, gettone di presenza, rimborso di spese o emolumento comunque denominato.

Fin qui la normativa vigente. Da una prima analisi emerge che la Legge 107 ha apportato alcuni cambiamenti rispetto a quanto previsto dal DLgs 297, in particolare:

- **scoppaiono i membri supplenti** salvo nel caso di valutazione del servizio di un docente componente del comitato che non partecipa ovviamente ai lavori e per il quale il Consiglio di istituto ora provvede all'individuazione di un sostituto (stesso discorso vale nel caso un membro del Comitato sia contemporaneamente tutor di un docente in anno di prova);

- **non è previsto un segretario all'interno del comitato** il che farebbe pensare che, a differenza di quanto accade negli altri organi collegiali, non sia prevista la verbalizzazione dei lavori: è stato infatti soppresso il comma 7 che così recitava *"le funzioni di segretario del comitato sono attribuite dal presidente ad uno dei docenti membro del comitato stesso"*.

- come indicato nel nuovo comma 2 lett. a) **i membri del Comitato non sono più eletti come in passato, ma 'scelti' rispettivamente dal collegio dei docenti e dal consiglio di istituto**, il che lascia aperta la questione di quali debbano essere le modalità per effettuare questa scelta.

Di fronte a questa e altre incertezze e ambiguità della legge (p.e. specifica **funzione** avrà all'interno dell'organo il **membro esterno** individuato dall'ufficio scolastico regionale, pubblicazione degli **atti del comitato**, ecc.), appare evidente che ciascun istituto (e quindi ciascun Consiglio d'Istituto) è chiamato a regolamentare in qualche modo tutte le questioni irrisolte, in modo da permettere all'organo collegiale, non solo di costituirsi validamente, ma anche di operare in modo corretto e trasparente.

Una delle prime considerazioni è quella relativa alle modalità di **scelta dei membri** del Comitato, scelta che appare opportuno venga effettuata attraverso il dispositivo dell'**elezione**, così come già previsto dall'art. 8 del DPR 416/1974 (comma 3), dall'art. 4 dell'OM 215/1991, e poi dall'art.11 del DLgs 297/1994 (ancora comma 3).

Sempre in merito alla scelta dei membri del Comitato (docenti o genitori che siano) appare razionale che all'elezione preceda un **dibattito** circa l'istituzione dell'organo e sui compiti che la legge gli assegna, ed è bene che ogni elettore ed ogni candidato ne sia ben consapevole (vedi sopra la riformulazione dell'art. 11).

Un punto che deve essere messo in chiaro è che **il Comitato non assegna il bonus** previsto dalla Legge 107, atto che rimane **prerogativa del dirigente** (comma 127), ma individua i criteri che il dirigente dovrà utilizzare per farlo.

In ogni caso, per rendere più trasparente la gestione di questa delicata fase della vita scolastica, appare opportuna l'**adozione di un regolamento** finalizzato a disciplinare in modo retto la questione della scelta dei membri e tutte le altre questioni lasciate irrisolte dalla formulazione legislativa.

Da queste premesse ha preso le mosse l'azione del Consiglio d'Istituto che nelle scorse settimane ha elaborato e quindi adottato un Regolamento relativo al funzionamento del Comitato per la valutazione dei docenti, stabilendo in particolare quanto segue:

- il metodo di scelta dei membri del Comitato è l'elezione;
- ogni organo collegiale coinvolto (Collegio dei docenti, Consiglio d'istituto) individua i membri di sua competenza mediante elezione a scrutinio segreto utilizzando una scheda che prevede un numero di preferenze pari al numero di rappresentanti da eleggere;
- sono considerati voti validi solo quelli relativi ai candidati preventivamente individuati e confermati, in base al possesso dei requisiti di candidabilità più sotto individuati;

- risultano eletti i candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti;
- i candidati non eletti, ma utilmente votati, restano in lista per eventuali surroghe o sostituzioni che dovessero rendersi necessarie.

Tenuto poi conto dei compiti del Comitato e delle sue specifiche caratteristiche, è stato stabilito che siano dotati di **elettorato passivo** – e quindi **candidabili** - docenti e genitori in possesso dei seguenti requisiti:

A. docenti scelti dal Collegio dei docenti o dal Consiglio d'Istituto:

- titolarità presso l'istituto;
- almeno 10 anni di servizio complessivi, di cui almeno 3 come titolare presso l'istituto;
- assenza di sanzioni disciplinari o avvenuta riabilitazione per le stesse.

B. genitori scelti dal Consiglio d'Istituto:

- almeno un figlio iscritto presso una delle scuole dell'istituto;
- assenza di rapporti di parentela (fino al IV grado) con docenti in servizio nell'istituto;
- assenza di condanne penali.

Il regolamento approvato (disponibile sul sito) prevede inoltre la verbalizzazione delle sedute e la pubblicazione delle delibere.